

## REGOLAMENTO PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

## EBRART ABRUZZO

**Titolo I Adesione e Contribuzione****Art. 1 Adesione e contribuzione all'Ente Bilaterale dell'Artigianato EBRART Abruzzo**

1.1 L'impresa che aderisce all'Ebrart Abruzzo deve inviare la scheda di adesione ed effettuare i versamenti secondo le modalità come di seguito specificate.

1.2 Si ha diritto alle prestazioni se l'impresa risulta in regola con i pagamenti effettuati tramite F24 con causale contributo EBNA.

1.3 Nel caso di mesi non coperti, al fine della erogazione delle prestazioni, l'impresa deve provvedere a versare le quote mancanti, specificando l'entità della forza lavoro occupata mensilmente.

1.4 In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA.

**Visto il D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 art.27, gli accordi interconfederali del 10/12/2015 e del 18/01/2016, le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali (CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claii, CGIL, CISL e UIL), anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 148 del 14 settembre 2015, dovranno versare una quota fissa di € 7,65 + lo 0,45% dell'imponibile previdenziale per ogni lavoratore dipendente. A far data dal 1° luglio 2016 l'impresa dovrà trattenere lo 0,15% al lavoratore, calcolato sul suo imponibile previdenziale, da versare sempre tramite F24 codive EBNA ad FSBA. Pertanto da tale data la quota complessiva mensile (con versamento unico) da versare sarà di € 7,65 + 0,45% a carico impresa + 0,15% a carico del lavoratore. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero, anche per i lavoratori con contratto part-time, con contratto di apprendistato e a tempo determinato.**

**Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia.**

Si considerano per intero i dipendenti assunti o licenziati nel corso del mese.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura il diritto alla erogazione nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale. L'impresa, aderendo all'Ebrart ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori nel rispetto dei CCNL dell'artigianato vigenti.

## **Titolo II Tipologia delle Prestazioni**

### **Art. 2 Prestazioni**

2.1 Le prestazioni erogate dall'Ebrart Abruzzo sono esclusivamente quelle previste dal Regolamento vigente, denominate **di tipo B** e derivanti da Accordi Regionali Confederali.

Per quanto riguarda le prestazioni di tipo A, previste nei precedenti regolamenti, si rimanda alle disposizioni di FSBA, che indica le operazioni e le procedure per l'attivazione e la richiesta delle sospensioni dall'attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro e l'assegno di solidarietà. Gli aggiornamenti sulle regole e procedure FSBA saranno tempestivamente comunicate tramite il nostro sito [www.ebrartabruzzo.it](http://www.ebrartabruzzo.it).

2.2 **Le prestazioni di tipo B** sono previste in caso di:

- occupazione aggiuntiva;
- innovazione tecnologica; ristrutturazioni aziendali per il risanamento ambientale e la messa a norma degli impianti ai fini della sicurezza; certificazione della qualità; deposito brevetti;
- assegno di studio;
- sussidio per test scolastici;
- formazione per le imprese.

Le prestazioni di tipo B saranno erogate dall'Ebrart Abruzzo, previa verifica della regolarità della documentazione, in due distinti periodi:

- 1) entro il 31 ottobre di ciascun anno per gli eventi accaduti nel corso del 1° semestre dell'anno in corso e con domanda presentata entro il 31 luglio;
- 2) entro il 31 marzo dell'anno successivo per gli eventi accaduti nel corso del 2° semestre dell'anno precedente, con domanda presentata entro il 31 gennaio.

**Tutte le prestazioni saranno erogate nel limite di disponibilità delle risorse, stabilite dal comitato di gestione.**

**La regolarità contributiva pregressa richiesta per l'accesso alle prestazioni di livello "B" regionale è di 12 mesi.**

Per le aziende neo costituite si può richiedere la prima prestazione dopo 6 mesi dalla costituzione e conseguente inizio di regolare contribuzione

La domanda dei contributi come sopra specificati, corredata dei documenti da cui risulti l'esistenza delle condizioni, dovrà essere presentata all'Ebrart Abruzzo, esclusivamente a mezzo PEC, mail o Raccomandata. Nel caso di domanda incompleta o con documenti mancanti, il richiedente provvederà ad integrarli entro 40 giorni dalla richiesta d'integrazione da parte dell'Ente, pena la decadenza della domanda stessa.

## **Titolo III Prestazioni di tipo B**

### **Art. 3 Occupazione Aggiuntiva**

3.1 Definizione di occupazione aggiuntiva da incentivare: per occupazione aggiuntiva si intendono le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti che aumentino la forza lavoro esistente. **Tale assunzione deve essere mantenuta per almeno 24 mesi**, pena decadenza del contributo. E' possibile fare richiesta di un acconto del 50% al termine del dodicesimo mese.

3.2 Il FSR Ebrart Abruzzo erogherà un contributo pari a 1.200 euro per ogni lavoratore assunto aggiunto alla forza lavoro esistente a tempo indeterminato. Nel caso di trasformazione da lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori già in organico da almeno 3 mesi, il FSR riconoscerà un contributo di 500 euro per dipendente. Il contributo viene erogato per ciascun lavoratore, nominativamente individuato.

3.3 In caso di assunzione nuova aggiuntiva e/o di trasformazione del rapporto di lavoro part-time da tempo determinato a tempo indeterminato, i contributi di cui sopra saranno riproporzionati all'orario individuale prestato dal dipendente.

3.4 Il FSR erogherà 500 euro anche alle aziende (con almeno 2 anni di iscrizione alla CCIAA competente per territorio) senza dipendenti, il cui titolare abbia una età inferiore ai 35 anni, oppure sia donna (a prescindere dall'età), oppure diversamente abile, che assuma per la prima volta lavoratori dipendenti, a condizione che mantenga il lavoratore in azienda per almeno per 12 mesi. Il contributo viene erogato in prima e unica soluzione anche in caso di assunzione di apprendisti. In caso di lavoro part-time il contributo viene riproporzionato all'orario di lavoro.

3.5 Le forme societarie delle imprese richiedenti il contributo devono conservare le caratteristiche di impresa artigiana.

3.6 La prestazione non è cumulabile con altri incentivi.

### **Art. 4 Innovazione Tecnologica. Ristrutturazione aziendale per il risanamento ambientale e la messa a norma degli impianti ai fini della Sicurezza. Certificazione della qualità. Deposito brevetti**

4.1 Definizione di Innovazione Tecnologica Incentivata: si intende qualsiasi intervento d'innovazione che comporti per l'azienda un miglioramento del processo di produzione, della organizzazione del lavoro e della condizione di lavoro. Sono esclusi tutti gli interventi per acquisti collegati al trasporto di cose e persone, acquisto di computer e accessori.

4.2 In caso di leasing il Fondo interviene solo se non sono previsti contributi agevolati da parte di Enti Pubblici o privati. L'impresa deve, in questo caso, produrre una specifica dichiarazione di autocertificazione. L'eventuale contributo, sarà comunque erogato all'atto del riscatto.

4.3 In caso di Innovazione Tecnologica, il contributo per acquisto di nuovi macchinari, sarà pari al 20% del costo, per un importo massimo concedibile di euro 2.000,00.

4.4 In caso di ristrutturazione Aziendale per risanamento e/o miglioramento ambientale, per la messa a norma degli impianti ai fini della sicurezza, per modifiche nella organizzazione del lavoro e

il miglioramento delle condizioni di lavoro, il Fondo erogherà un contributo pari al 20% del costo riconosciuto, per un importo massimo concedibile di euro 2.000,00.

4.5 Certificazione di Qualità. Nuovi Brevetti. In caso di certificazione del sistema qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti, il Fondo erogherà un contributo pari al 20% delle spese sostenute nei confronti degli Enti Certificatori Accreditati in Italia e all'estero. Il massimale del contributo è pari a 2.000,00 euro.

4.6 Lo stesso valore del contributo può essere erogato, a fronte dei costi sostenuti per la certificazione di qualità, in caso di produzioni e prodotti tipici risultanti da certificazioni dei Parchi Naturali.

4.7 E' possibile richiedere i contributi di cui sopra, solo una volta nell'arco di 36 mesi. In caso di richiesta di diverse tipologie di contributo, il massimale concedibile, per ciascuna impresa, è pari a 3.000,00 euro nell'arco dei 36 mesi.

4.8 L'importo minimo di spesa per ogni domanda non potrà essere inferiore a 250 euro.

### **Art. 5 Assegno di Studio**

5.1 Il Fondo mette a disposizione dei titolari, dei soci, dei collaboratori familiari, dei lavoratori dipendenti un assegno di studio per i rispettivi figli fiscalmente a carico, nei casi di cui appresso specificato:

- un contributo di 400 euro, per il conseguimento di diploma con voto minimo 80/100;
- un contributo di 500 euro, per il conseguimento di laurea triennale, avvenuta entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- un contributo di 750 euro, per il conseguimento di una laurea specialistica, avvenuta entro i 3 anni dalla prima iscrizione;
- un contributo di 1.250 euro, per il conseguimento della laurea a ciclo unico, avvenuta entro 6/7 anni ( in ragione della tipologia) dalla prima iscrizione.
- un contributo di 500,00. Euro, per la partecipazione a stage all'estero. Purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Lo stage deve essere previsto dal programma scolastico, universitario.

Lo stage deve essere organizzato da organizzazioni riconosciute da MIUR

### **Art. 6 Sussidio per testi scolastici**

6.1 Il Fondo mette a disposizione dei titolari, dei soci, dei collaboratori familiari, e loro congiunti, dei lavoratori dipendenti un contributo per l'acquisto di testi scolastici per i rispettivi figli o per i loro congiunti fiscalmente a carico, frequentanti le scuole medie inferiori, superiori o università, nell'anno scolastico in corso.

6.2 Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio, anche se lavoratori di aziende diverse. Il contributo massimo concedibile è di euro 200,00 per ciascun ipotetico figlio.

### **Art. 7 Formazione**

7.1 Il Fondo interviene con un contributo pari al 70% dei costi, con un massimale di 500 euro per azienda nell'arco di 24 mesi, per le spese sostenute dalle aziende in caso di partecipazione dell'artigiano (sia esso socio o titolare) e/o dei dipendenti, a corsi di formazione, aggiornamento professionale o sulla sicurezza sul lavoro.

7.2 Per avere diritto al contributo la domanda deve contenere l'attestato finale o certificato equipollente e la documentazione fiscale dei costi sostenuti. La formazione dovrà essere erogata da un ente accreditato dalle regione Abruzzo o da ministeri competenti in materia, e comunque da enti partecipati dalle associazioni datoriali e sindacali costituenti l'Ebrart Abruzzo.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 8 Regolamento**

8.1 Per le domande e le procedure da seguire si dovranno utilizzare i modelli Ebrart Abruzzo allegati al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante, e disponibili sul sito [www.ebrartabruzzo.it](http://www.ebrartabruzzo.it).

8.2 Il presente Regolamento entra in vigore dal 09 maggio 2019, è valido fino a modifiche successive da parte dell'Organo di Gestione.